

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1.) Denominazione.

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"Invest S.p.A."

Articolo 2.) Sede.

La società ha sede in Roma (RM).

Articolo 3.) Oggetto.

La società ha per oggetto:

- l'acquisto, la vendita, la permuta, il conferimento, la costruzione, la ristrutturazione, la locazione e la gestione di beni immobili o terreni di qualsiasi natura e per qualunque destinazione (a titolo esemplificativo, residenziale, alberghiera, commerciale, ufficio), nonché la prestazione del servizio di gestione di proprietà immobiliari, di gestione di crediti relativi a proprietà immobiliari, di ricerca o sviluppo di iniziative immobiliari, di manutenzione di proprietà immobiliari e di ogni altro servizio inerente e connesso all'attività immobiliare;
- lo svolgimento di attività di consulenza manageriale, industriale e finanziaria nel settore immobiliare, ivi inclusa la gestione di crediti relativi ad immobili, con esclusione delle attività riservate a professionisti iscritti in appositi albi, dell'attività di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 58/1998 o di ogni altra attività riservata;
- l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle attività di assunzione di partecipazioni in altre società e imprese e di concessione di fi-

nanziamenti in qualsiasi forma, con esclusione del rilascio di garanzie a favore di terzi, se non in via residuale e strettamente strumentale all'oggetto sociale.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Articolo 4.) Durata.

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2060.

Articolo 5.) Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 6.) Capitale sociale e azioni.

Il capitale sociale ammonta a euro 15.317.492 (quindicimilionitrecentodiciassettemilaquattrocentonovantadue) ed è diviso in numero 15.317.492 (quindicimilionitrecentodiciassettemilaquattrocentonovantadue) azioni, senza indicazione del valore nominale.

L'assemblea in data 3 dicembre 2010 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in denaro e in via scindibile, per l'importo massimo di euro nominali 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila), con un sovrapprezzo complessivo di euro 500.000 (cinquecentomila), mediante emissione di nuove azioni ordinarie, senza espressione di valore nominale, nel numero massimo di 4.500.000

(quattromilionicinquecentomila) azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto riservato all'offerta volta alla negoziazione delle azioni sul Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MAC"), con termine finale di sottoscrizione alla data del 31 luglio 2011.

Prima della data di richiesta di ammissione alle negoziazioni al MAC, le azioni saranno sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti del d.lgs. 58/1998 ("TUF").

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

Nel caso in cui la Società sia equiparata a un emittente con azioni quotate in mercati regolamentati, troveranno altresì applicazione le norme di legge e regolamentari applicabili nei confronti delle società con azioni quotate in mercati regolamentati. In tale ultima circostanza, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile.

La società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge ed a mez-

zo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, warrants, obbligazioni, anche convertibili in azioni o cum warrants. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie o di altri titoli, se consentito dalla legge.

Articolo 7.) Conferimenti e finanziamenti.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 8.) Trasferibilità delle azioni.

Le azioni sono liberamente trasferibili. Le azioni godono di tutti i diritti espressamente riconosciuti alle stesse dalla legge e dal presente Statuto.

Qualora le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse.

Articolo 9.) Offerta Pubblica di Acquisto

A partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni sul MAC, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di ac-

quisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106 e 109 TUF), intendendo peraltro la soglia rilevante ai fini delle suddette previsioni nella misura pari alla maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria (la "Soglia Rilevante").

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel' così come di volta in volta composto ed istituito presso la società di gestione del MAC; il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita la società di gestione del MAC.

Il superamento della Soglia Rilevante non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

In caso di inosservanza del divieto di esercizio del voto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile.

La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

La disciplina richiamata sarà quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

Articolo 10.) Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

Qualora le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sul MAC, chiunque, successivamente a detta ammissione, a seguito di operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto della soglia del 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e successivi multipli della stessa (la "Partecipazione Rilevante") è tenuto a comunicare, mediante comunicazione scritta indirizzata al consiglio di amministrazione della società, la percentuale dei diritti di voto che possiede, in conseguenza di tali operazioni, entro 5 giorni di mercato aperto dal compimento dell'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo e nelle modalità di cui all'articolo 10 del regolamento di attuazione del MAC, come successivamente modificato ed integrato.

L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga azionista per la prima volta, laddove, in conseguenza dell'acquisizione di azioni, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

La comunicazione di cui sopra deve identificare l'azionista, la natura, l'ammontare della Partecipazione Rilevante e la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato l'obbligo informativo di cui al presente articolo.

Il diritto di voto inerente le azioni per le quali venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo non può essere esercitato.

In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assem-

blea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

Il consiglio di amministrazione può in ogni momento richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazione nella società.

Articolo 11.) Obblighi di comunicazione di operazioni di compravendita da parte degli azionisti di maggioranza

Qualora le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sul MAC, chiunque - anche a seguito di successivi acquisti ed in ogni momento - detenga una partecipazione che lo porti a disporre della maggioranza assoluta o anche solo relativa dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, ha l'obbligo di comunicare senza indugio (e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dal suo compimento) al consiglio di amministrazione della società ogni operazione di compravendita avente ad oggetto le azioni emesse dalla società effettuata sul MAC o fuori dal MAC, anche per interposta persona, unitamente alla dichiarazione che l'operazione è effettuata sulla base delle informazioni disponibili al pubblico.

Il consiglio di amministrazione può richiedere agli azionisti di maggioranza assoluta o relativa informazioni sulle operazioni poste in essere sulle azioni della società; qualora a seguito di dette richieste di informazioni, emerga l'omissione delle comunicazioni sopra indicate, il diritto di voto ed il diritto agli utili inerenti le azioni per le quali

siano state omesse le comunicazioni non potrà essere esercitato per un periodo di tempo massimo di un anno decorrente dalla data di notifica da parte del consiglio di amministrazione della richiesta di informazioni.

Articolo 12.) Recesso.

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 13.) Convocazione.

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Qualora le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sul MAC, l'assemblea dei soci deve essere convocata mediante avviso pubblicato sul quotidiano "MF-Milano Finanza" o, in alternativa, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si

trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 14.) Intervento e voto.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono re-

golati dalla legge.

Articolo 15.) Presidente.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 16.) Maggioranze.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Articolo 17.) Verbalizzazione.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 18.) Numero, durata e compenso degli amministratori.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre a sette membri, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge

e dal presente statuto.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sul MAC, tutti i consiglieri di amministrazione debbono essere muniti dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF, come successivamente modificato ed integrato.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 C.C..

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

Articolo 19.) Presidente e organi delegati.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare un vice presidente, con funzioni vicarie rispetto al presidente, nonché uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 20.) Deliberazioni del consiglio.

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a)

siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 21.) Poteri di gestione.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 22.) Poteri di rappresentanza.

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi li-

miti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 23.) Collegio sindacale.

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

Qualora le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sul MAC, tutti i componenti del collegio sindacale debbono essere muniti dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF, come successivamente modificato ed integrato.

Articolo 24.) Revisione legale.

La revisione legale sulla società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, oppure, a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge, dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c..

In caso di ammissione al MAC, in osservanza delle norme di cui al codice civile, al decreto legislativo 58/98 e al decreto legislativo 2010/39, la revisione legale deve essere esercitata da una società di revisione legale iscritta al registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e ai regolamenti attuativi, ed il cui incarico viene conferito su proposta motivata dell'organo di controllo.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 25.) Esercizi sociali e redazione del bilancio.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 26.) Dividendi.

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

SCIoglimento

Articolo 27.) Nomina dei liquidatori.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

VARIE


Articolo 28.) Modifica dello statuto e clausola compromissoria

Qualora le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sul MAC, ferme restando le applicabili disposizioni di legge, tutte le modifiche agli articoli 9, 10 e 11 del presente statuto debbono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno quattro quinti del capitale sociale e più della metà degli azionisti che non risultino collegati in alcun modo neppure indirettamente con il socio che esercita il controllo sulla società.

Qualora le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sul MAC, ferme restando le applicabili disposizioni di legge, tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione degli articoli 9, 10 e 11 del presente statuto devono essere preventivamente sottoposte come condizione di procedibilità al Panel, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci o da o contro la società, e sono risolte mediante arbitrato. Il Panel è composto da tre membri nominati dalla società di promozione del MAC ("Pro MAC") che provvede altresì a eleggere tra questi il presidente. Il collegio ha sede presso Pro MAC. Gli arbitri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. L'arbitrato è rituale e il collegio decide secondo diritto. Finché le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul MAC tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno quattro quinti del capitale sociale e più della metà degli azionisti che non risultino collegati in alcun modo neppure indirettamente con il socio che esercita il controllo sulla società.

Articolo 29.) Disposizioni generali.

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto,
si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle
altre vigenti leggi e regolamenti in materia.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Raffaele Trilani". The signature is written in a cursive style and is positioned on the left side of the page, overlapping the text area.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO DI DOCUMENTO FORMATO IN ORIGINE SU SUPPORTO CARTACEO CONFORME ALL'ORIGINALE AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3 DEL DPR 445/2000.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE DI CUI ALL'ART. 2 D.M. 127/2002.